



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO
RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
PRODUZIONE VEGETALI - DH27 -
servizio.pam@pec.regione.abruzzo.it

Prot. RA 209634

Pescara, li 4 AGO. 2014

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-
Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e
Internazionali di Mercato
Settore Vitivinicolo - PIUE 8
Via XX Settembre, 20
ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-
Direzione Generale della Prevenzione e Repressione
Frodi - ICQRF
Via Quintino Sella, 42
ROMA

All'Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità - Ufficio Periferico di Roma
Sede distaccata di Pescara
P.zza Vittoria Colonna
PESCARA

All'AGEA
Ufficio Monocratico
Via Palestro, 81
ROMA

Alle Prefetture - LORO SEDI

Ai S.I.P.A. LORO SEDI

OGGETTO: Invio Determinazione DH27/204 del 31/07/2014. Periodo Vendemmiale 2014.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette l'unità Determinazione Dirigenziale DH27/204 del 31/07/2014 avente per oggetto: "Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24/07/2006 - Determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2014/2015".

Si prega di volerne dare la massima diffusione.
Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Giovanni Angarano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DH27/204

DEL 31.07.2014

DIREZIONE **POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

SERVIZIO **PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO**

UFFICIO **TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI VEGETALI**

OGGETTO: Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006 - Determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2014/2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";

VISTO, in particolare, l'art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della sopraccitata legge n. 82/2006, che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:

- stabiliscano il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui tale provvedimento viene adottato (comma 1);
- stabiliscano che le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax

o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell' Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (comma 3);

- vietino qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);

individuino i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

TENUTO CONTO di quanto segnalato, dall'Associazione Enologi della Sezione Abruzzo e Molise, nella nota pervenuta in data 31.07.2014 ed assunta al protocollo n. RA 206756;

CONSIDERATO, che bisogna stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di lavorazione di vitigni precoci;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

- di stabilire, per quanto in premessa, che:

- Il periodo vendemmiale per la campagna 2013/2014 è fissato dal 04.08.14 al 30.11.2014;
- Il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinarie sono consentite, ha inizio il 04.08.14 e ha il termine il 31.12.2014;

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo di telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Alimentari - Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Piazza Vittoria Colonna, s.n., precisando:

1. numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all'art. 15 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, in cui ha luogo la fermentazione;
2. natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell'allegato VII°, parte II del Reg. (CE) n. 1308/2013;
3. quantità e designazione del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto nell'allegato VII°, parte II del Reg. (CE) n. 1308/2013 e dal Reg. (CE) n. 607/09 e relative disposizioni applicative;
4. colore (bianco, rosso, rosato).

E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2014 fatta eccezione per :

- quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2015/2016;
- la produzione di vini frizzanti che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2015/2016;

- i vini per i quali norme specifiche prevedono la tipologia "passito" che sono autorizzate fino al 15.05.2016;
- quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Le pratiche di cui al primo, secondo e terzo trattino sono consentite purché l'inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Piazza Vittoria Colonna s.n.c. con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando:

- a) le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;
- b) il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o rifermentazione;
- c) la denominazione dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico totale.

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono essere effettuate con l'osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 e s. m. e i. ed eventualmente, delle prescrizioni contenute nella circolare prot. 21723 pos. 28/4 del 14.03.2004 dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ex Ispettorato Centrale Repressioni Frodi - Ufficio II°).

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.M. del MIPAAF 29 luglio 2004.

- di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale indicato nel presente provvedimento, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
- di far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- di far pubblicare integralmente la presente deliberazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- di considerare che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;
- di impegnare le Amministrazioni Comunali, Enti Pubblici, Organizzazioni Professionali Agricole e Cantine Sociali interessate a dare alla presente Determina la massima diffusione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VACAT

IL DIRETTORE REGIONALE


Dott. Giorgio Flauto Chiarini

L'Estensore


(P.A. Maurizio Sulpiò)

(firma)

Il responsabile dell'Ufficio


Dott. Giovanni Amegano

(firma)